

CAMERA DEI DEPUTATI

N.183

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (183)

(Articolo 27, commi 1, lettera l-bis), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118)

Trasmesso alla Presidenza il 25 luglio 2024

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: COSTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, TIPIZZATI SOTTO IL PROFILO STORICO-CULTURALE O COMMERCIALE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DI DETTE ATTIVITÀ, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 27, COMMA 1, LETTERA L-BIS) DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n.118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare l'articolo 27 nel quale si prevede l'adozione di decreti legislativi concernente semplificazione in materia di controlli sulle attività economiche al fine di favorire la ripresa e il rilancio di dette attività;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» e, in particolare, l'articolo 12, concernente “Semplificazioni in materia di attività commerciali”;

VISTO il comma 3, lett. b), del citato articolo 12 della legge n. 214 del 2023, il quale, modificando il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che le regioni, le città metropolitane e i comuni, possano adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli, nonché promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici;

VISTO il comma 4 del citato articolo 12 della legge n. 214 del 2023, nel quale, aggiungendo la lettera l-bis) al comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 118 del 2022 delega il Governo ad emanare disposizioni volte a raccogliere gli albi di cui al comma 3, secondo criteri unificati a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, nonché ad emanare disposizioni generali di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», in particolare, l'articolo 4, sulla legittimazione ad agire delle associazioni di imprese;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTA la comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa);



VISTO il regolamento (CE) n. 2023/2411/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il documento conclusivo dell'indagine sul Made in Italy, approvato il 17 maggio 2023 dalla Commissione attività produttive della Camera nella parte in cui si ravvisa la necessità di adottare misure per la valorizzazione commerciale e turistica degli esercizi iscritti agli Albi degli esercizi storici e di qualità, già esistenti in diverse regioni e città, anche mediante specifiche misure nazionali, quali la creazione di un Portale nazionale o la predisposizione di circuiti per il Turismo dello shopping;

VISTO il Piano nazionale per il turismo 2023-2027 nella parte in cui si individuano le potenzialità economiche del Turismo dello shopping, inquadrato nell'ambito della sezione relativa al turismo di Alta gamma;

VISTA la legge 27 dicembre 2023, n. 206, concernente «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 52, sull'individuazione e la tutela delle attività commerciali e artigianali che siano espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO, l'articolo 7-bis sulle espressioni di identità culturale collettiva e il comma 3 dell'articolo 10 sulla estensione della qualifica di bene culturale;

VISTA la sentenza 9 giugno-9 luglio 2015, n. 140, della Corte Costituzionale che ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale del citato comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni;

VISTA la sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, 10 luglio 2023, n. 6752, sui poteri di vincolo in capo al Ministero della cultura sulle attività commerciali, artigianali e i pubblici esercizi che siano espressione dell'identità culturale collettiva;

CONSIDERATA la necessità di valorizzare e coordinare a livello nazionale, in accordo con gli stessi, le esperienze avviate in diverse regioni e comuni, a tutela della qualità del commercio, nonché per il contrasto alla desertificazione commerciale, anche con la costituzione di albi delle attività commerciali e artigianali di pregio e a tutela delle aree di rilevante interesse commerciale;

ACQUISITE le osservazioni pervenute dalle associazioni imprenditoriali dei settori interessati e delle associazioni che rappresentano le attività storiche;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione preliminare del 20 giugno 2024;



VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...;

ACQUISITI i pareri delle commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro del turismo, del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Obiettivi)

1. Il presente decreto definisce, in attuazione della delega di cui all'articolo 27, commi 1, lettera l-bis), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, misure uniformi per la tutela e la valorizzazione degli esercizi di vicinato e delle botteghe artigiane, che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche attraverso l'istituzione di appositi albi in ambito locale e di un albo nazionale.

ART. 2

(Imprese commerciali e artigiane storiche e di qualità)

1. I comuni, le unioni di comuni e le regioni possono costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le attività esistenti da almeno cinquanta anni, che siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico o legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati, e che abbiano le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In sede di prima applicazione, i soggetti iscritti ad albi già esistenti delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto agli albi di cui al presente decreto, anche se non in possesso dei requisiti di cui al presente comma.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono tenere distinti gli albi delle attività commerciali ed esercizi pubblici storici da quelli delle botteghe artigiane storiche, indicando altresì quali di essi siano attività di eccellenza ai sensi dell'articolo 3.

3. I titolari delle attività economiche, qualora ritengano di essere in possesso delle caratteristiche necessarie per l'iscrizione agli albi di cui al comma 1, possono fare richiesta al comune territorialmente competente, ovvero, laddove l'albo non sia costituito, alla regione per la relativa iscrizione.



4. In caso di subentro nella titolarità e nei locali sedi di attività commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la qualificazione di cui al comma 1 può essere mantenuta a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività per quanto concerne il settore merceologico, le modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali.

5. La qualificazione di cui al comma 1 può essere mantenuta anche in un locale diverso da quello cui era stata originariamente attribuita, qualora, esperita senza esito la procedura conciliativa di cui al comma 2 dell'articolo 4, l'attività sia gestita dal precedente titolare, sia mantenuta l'area d'insediamento e sia garantita la continuità nell'attività, con riferimento al settore merceologico e alle modalità di vendita o produzione. La disposizione di cui al presente comma non si applica se lo spostamento in un locale diverso è conseguenza o è comunque connesso al subentro di cui al comma 4.

6. Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al relativo albo e per i casi di cui ai commi 4 e 5, i comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituiscono specifiche commissioni. Nel procedimento d'iscrizione, come in quello di cancellazione, possono intervenire le associazioni di settore interessate. Ai componenti delle commissioni di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Periodicamente e comunque con cadenza annuale, i comuni trasmettono alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza gli albi comunali aggiornati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, provvedono alla redazione e all'aggiornamento dell'albo o degli albi regionali. Le regioni e le province autonome trasmettono i dati contenuti negli albi e i relativi aggiornamenti al Ministero delle imprese e del made in Italy per il loro inserimento nell'albo nazionale.

8. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e le unioni di comuni danno adeguata informazione nei rispettivi siti internet istituzionali delle attività iscritte agli albi comunali e regionali con la previsione di iniziative e di itinerari turistici volti a valorizzarli.

9. Con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, adottato di concerto con il Ministero della cultura e con il Ministero del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità con cui le regioni possono ampliare anche ad altre attività, o derogare a fronte di specifiche esigenze, i requisiti necessari per l'accesso alla qualifica di storicità delle attività di cui al presente articolo.

ART. 3

(Attività storiche di eccellenza)

1. Sono definite «Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza» le attività commerciali ed esercizi pubblici storici che:

a) abbiano svolto nello stesso locale, da almeno settanta anni continuativi, un'attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio dello stesso settore merceologico;

b) siano gestite da almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia. L'ipotesi di subentro di cui all'articolo 1, comma 4, è ammissibile in favore del dipendente che abbia operato presso l'attività per almeno dieci anni e sia in possesso di adeguata qualificazione;



c) siano connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali;

d) abbiano conservato l'aspetto storico, gli interni e gli arredi, ivi comprese mostre, vetrine e insegne della ditta;

e) le strutture, gli interni e gli arredi siano connotati da una elevata qualità progettuale e dei materiali;

f) siano insediati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone equipollenti o in aree considerate di pregio commerciale ai sensi delle disposizioni degli enti territoriali competenti.

2. Alle attività di cui al comma 1 è dedicata una specifica sezione dell'Albo nazionale di cui all'articolo 5.

ART. 4

(Diritti di prelazione ed estensione delle tutele relative ai beni culturali)

1. In caso di cessione o vendita di beni immobili di proprietà di soggetti pubblici o privati, che siano sede operativa di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza, in forza di un contratto di locazione o di altro legittimo titolo che ne consente la detenzione o il possesso, il diritto di prelazione di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392 è riconosciuto anche in caso di vendita dell'intero complesso immobiliare.

2. Le regioni, con propri provvedimenti, possono individuare percorsi conciliativi che agevolano la conclusione di accordi tra gli esercenti di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza e i proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici e dalle aree commerciali classificate di pregio.

3. Le attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza di cui agli articoli 2 e 3, qualora siano espressioni di identità culturale collettiva ai sensi dell'articolo 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere classificati, su istanza degli interessati, quali beni culturali. In tale ipotesi il Ministero dei beni culturali può apporre vincoli di destinazione e obblighi di conservazione in capo ai soggetti proprietari degli immobili sede di beni o di attività definiti come culturali, tali da consentire il mantenimento della qualifica di storicità o di eccellenza.

4. Restano ferme le competenze del Ministero della cultura in materia di individuazione delle misure di tutela per l'esercizio del commercio in aree di valore culturale, previste dall'articolo 52, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 5

(Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche e delle relative sottosezioni)

1. È istituito l'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici. L'Albo nazionale è costituito dagli elenchi di cui agli albi regionali e comunali, inviati



e periodicamente aggiornati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'ambito dell'Albo nazionale è costituita una sezione delle attività storiche di eccellenza.

2. L'Albo è gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Il Ministero del turismo ne cura gli aspetti promozionali. Con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero del turismo per le questioni di competenza, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, sono individuate le modalità attuative del comma 1. In particolare, il decreto provvede:

a) all'individuazione delle caratteristiche dell'Albo nazionale, della sezione delle attività storiche di eccellenza e di ulteriori sezioni per categoria merceologica, nonché delle modalità per lo scambio di informazioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il suo periodico aggiornamento;

b) alle modalità di pubblicazione dell'Albo nazionale in una specifica sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni;

c) alla predisposizione, nel portale "Italia.it" del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT spa, di un apposito rinvio alla sezione del sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui alla lettera b) e alla pubblicazione, nel sito internet del Ministero del turismo, delle informazioni sulle attività di cui all'articolo 6;

d) alle modalità di raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 6

(Misure di valorizzazione)

1. Il Ministero del turismo provvede in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storiche e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale per il turismo, anche mediante creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali. Le iniziative di cui al primo periodo possono essere avviate dalle associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 7

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

